



Corato, 21.10.2019

Ai gentili clienti

Oggetto: Circolare del 21 Ottobre 2019.

1. VENDITA A DISTANZA DI BENI

Gli operatori che, mediante **piattaforme elettroniche** cedono beni, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori con le modalità stabilite.

2. ELENCO DETTAGLIATO DEI DOCUMENTI PER PROVARE LE VENDITE INTRA-UE

Per le aziende che operano nel mercato intraunionale, per verificare i documenti di prova delle cessioni, sono stati individuati i documenti da cui si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro ad un altro.

3. INNOVATION MANAGER DOMANDE PER RICHIEDERE IL VOUCHER DAL 07.11

I professionisti iscritti potranno fornire alle imprese servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di innovazione negli ambiti della trasformazione tecnologica e digitale, ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi, accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER CHI INVESTE IN PUBBLICITA'

Le domande possono essere presentate entro il 1 Ottobre, ed il credito d'imposta è pari al **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente.

5. FALSE MAIL SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Attenzione anche al Phishing via PEC, con lo scopo di truffare i cittadini.

6. CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI

Il decreto crescita ha istituito per il periodo d'imposta 2019, **un credito d'imposta del 30%** fino ad un massimo di Euro 60.000, a copertura dei costi partecipazione ad eventi fieristici.



7. SERVIZIO CONSULTAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA – AGENZIA DELLE ENTRATE

Lo studio provvederà ad aderire al servizio di consultazione e conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche predisposte dall'ADE entro il 31 Ottobre 2019, per tutti i clienti tranne **Vostro esplicito diniego**, da far pervenire entro e non oltre il 26 Ottobre 2019.

8. LEGGE FINANZIARIA 2020

Con riferimento alle novità in fase di discussione relative alla legge finanziaria 2020, lo studio **invierà apposita circolare** non appena la normativa sarà definitivamente entrata in vigore.

Si evidenzia quanto segue: “con riferimento ai **minimi e forfettari** seguirà estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica e modifica nei criteri di determinazione del reddito”.

9. NUOVO CREDITO D’IMPOSTA

Previsto credito d’imposta per l’acquisto o adeguamento dei registratori di cassa finalizzato all’invio telematico dei corrispettivi.

Nel dettaglio:

1. VENDITA A DISTANZA DI BENI

Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue, sono tenuti a trasmettere trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori per le annualità 2019 e 2020.

La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel, Fisconline o tramite intermediario abilitato.

Il primo invio deve essere effettuato entro il **31 ottobre 2019**, e dovranno fornire i seguenti dati:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.



I **soggetti non residenti** che devono trasmettere la comunicazione, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.

RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANCATO INVIO O DI DATI INCOMPLETI

Il soggetto sarà considerato **debitore d'imposta** per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l'imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l'invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

2. ELENCO DETTAGLIATO DI DOCUMENTI PER PROVARE LE VENDITE INTRA-UE

Il 1° Gennaio 2020 entrerà in vigore il Regolamento UE 1912/18, che ha individuato documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato Membro ad un altro.

La questione è molto importante per l'espansione delle imprese all'estero, infatti le cessioni ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93 – non imponibili – necessitano di avere **prova del trasporto** della merce presso uno Stato Membro, che sia tramite documento di trasporto via terra o aereo e nave.

Il legislatore unionale è intervenuto con il suddetto regolamento e ha fornito un **elenco di documenti** considerati validi come prova dell'avvenuta cessione intraunionale, e dunque della spedizione o trasporto in un altro Stato membro.

L'impresa deve essere in grado di reperire l'esatta documentazione individuata nel regolamento, pena il rischio di veder disconosciuta l'operazione di cessione intraunionale.

PRESUPPOSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE:

- Cedente e cessionario devono essere entrambi soggetti passivi d'imposta nei due Stati membri UE;
- La cessione deve avvenire a titolo oneroso;
- I beni devono essere spediti o trasportati da uno stato membro ad un altro.



PRESUNZIONE DELLA SPEDIZIONE O TRASPORTO IN UNO STATO MEMBRO SE IL VENDITORE CERTIFICA:

Che i beni sono stati spediti da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contraddittori, relativi al trasporto o spedizione di beni:

- Documento o lettera CMR riportante la firma;
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere;
- Rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

Oppure che è in possesso di uno qualsiasi dei predetti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto di beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da pubblica autorità (notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello stato UE di destinazione;
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato; rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

PRESUNZIONE DELLA SPEDIZIONE O TRASPORTO IN UNO STATO MEMBRO SE IL VENDITORE È IN POSSESSO:

Di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica:

- La data di rilascio;
- Il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- La quantità e la natura dei beni;
- La data ed il luogo di arrivo dei beni;
- Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- Nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;



Almeno due degli elementi di prova non contraddittori, quali:

- Documento o lettera CMR riportante la firma;
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere;

Rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno dei qualsiasi suddetti elementi in combinazione con la polizza assicurativa relativa alla spedizione; o con un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità; o ancora con la ricevuta di un depositario nello Stato UE di destinazione; quali elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

3. INNOVATION MANAGER - DOMANDE PER RICHIEDERE IL VOUCHER DAL 07 NOVEMBRE

Il “Voucher per l’Innovation Manager” ha l’obiettivo di **sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI** e delle reti d’impresa, presenti su tutto il territorio nazionale. La misura, prevista nella legge di bilancio 2019, mette a disposizione circa 75 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.

È uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la **crescita di competenze manageriali delle PMI**, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

L’INCENTIVO È RIVOLTO A:

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in innovazione le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati:

- qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente;
- non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 “De Minimis”;
- avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;



- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Possono inoltre beneficiare del Voucher anche le reti d'impresa composte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019.

- **SPESE AMMISSIBILI:**

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete.

Per manager dell'innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell'apposito elenco costituito dal Ministero dello sviluppo economico oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all'impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.



La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti:

- big data e analisi dei dati;
- cloud, fog e quantum computing;
- cyber security;
- integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso mercati;
- programmi di open innovation.

Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:

- l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa;
- l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l'equity crowdfunding, l'invoice financing, l'emissione di minibond.



Le specifiche circa contenuto e finalità delle prestazioni consulenziali, nonché durata e compenso, devono risultare da un contratto di consulenza sottoscritto dalle parti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

COME FARE:

Con decreto direttoriale del 25 settembre 2019 sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione, da parte delle PMI e delle reti, delle domande di agevolazione.

L'iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

- verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019;
- compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019;
- invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

Per le reti non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo all'Organo comune, ovvero al legale rappresentante. A tale fine, il soggetto proponente deve inviare, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it secondo le modalità di cui al decreto direttoriale del 25 settembre 2019.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura a sportello per cui le domande di Voucher sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.



4. CREDITO D'IMPOSTA PER CHI INVESTE IN PUBBLICITA'

È diventato permanente il bonus pubblicità, il credito di imposta del 75% dedicato a imprese, professionisti ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle tv e radio locali.

Il bonus pubblicità è un credito d'imposta del 75% per gli **investimenti pubblicitari incrementali**, cioè quelli il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

POSSONO PRESENTARE DOMANDA i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti incrementali rispetto all'anno precedente. Quindi, se un soggetto non ha effettuato spese ammissibili nel 2018, non potrà accedere al beneficio nel 2019.

Inoltre, il bonus pubblicità è un'agevolazione concessa in base al regime 'de minimis'. Non può ottenerlo, quindi, chi abbia superato il plafond di 200 mila euro di aiuti ottenuti nell'esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti.

La domanda per il 2019 va presentata, **dal 1° al 31 ottobre 2019**, telematicamente attraverso l'apposita procedura che sarà resa disponibile nell'area riservata del sito dall'Agenzia delle Entrate.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.

PER FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA, I SOGGETTI INTERESSATI DEVONO PRESENTARE:

- la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato
- la **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”** per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per **confermare la “prenotazione”** effettuata tramite la comunicazione per l'accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la **“dichiarazione sostitutiva”**, relativa agli investimenti effettuati nell'anno 2019.

Dal 2019 in poi, la copertura del bonus pubblicità, è assicurata dal 'Fondo per il pluralismo e l'informazione' ma con un tetto di spesa annuale. Tale tetto sarà fissato con un DPCM. Qualora le risorse disponibili si rivelassero insufficienti, saranno ripartite tra tutti i soggetti beneficiari. Nel 2018 è stata concessa una percentuale del 40% circa, anziché del 75%.



5. FALSE MAIL SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L’Agenzia delle Entrate informa che in questi giorni stanno circolando delle mail di phishing via Pec, relative alla fatturazione elettronica, con lo scopo di **truffare i cittadini**. Nel mirino ci sono soprattutto le caselle Pec di strutture pubbliche, private e di soggetti iscritti a ordini professionali.

Si tratta di mail che hanno come oggetto la dicitura “Invio File <XXXXXXXXXX>” e che hanno come obiettivo la raccolta di informazioni da utilizzare verosimilmente per frodare il destinatario. Il testo del messaggio appare plausibile in quanto è ripreso da una precedente e lecita comunicazione inviata dal Sistema di Interscambio (SdI).

A tal proposito, si ricorda che i messaggi Pec del sistema SdI hanno alcune specifiche caratteristiche:

- il mittente è solo del tipo **sdiNN@pec.fatturapa.it** dove NN è un progressivo numerico a due cifre;
- il messaggio deve contenere necessariamente **due allegati** composti in accordo alle specifiche tecniche sulla Fatturazione Elettronica (pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

L’Agenzia, nel dichiararsi estranea a tali fatti, invita i cittadini a fare particolare attenzione alle mail provenienti da utenze sconosciute o sospette che richiedono di modificare l’indirizzo di recapito per le successive comunicazioni con il Sistema di Interscambio e a cestinarle immediatamente.



6. CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI

Al fine di migliorare il livello di internazionalizzazione delle Piccole Medie Imprese Italiane, il D.L. 34/2019 ha previsto per il periodo d'imposta 2019, un **credito d'imposta del 30%** fino ad un **massimo di 60.000** euro, a copertura dei costi di partecipazione ad **eventi fieristici internazionali**.

Possono rientrare tutte le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore, svolte al di fuori dei confini nazionali.

Es. spese per l'affitto di spazi espositivi, per l'allestimento dei medesimi etc.

Il credito d'imposta dovrà essere ripartito in **tre quote annuali**, di pari importo, utilizzabili esclusivamente a compensazione.

L'ammissione al beneficio avverrà secondo **l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande**, nel rispetto dei limiti finanziari posti dalla norma istitutiva che prevede, per l'anno 2020, uno stanziamento di risorse, pari a soli 5 milioni di euro.

Considerando che i primi soggetti ad inviare l'istanza avranno la possibilità di fruire **del bonus nella misura piena**, consiglio di fascicolare e protocollare la documentazione probante di spettanza del credito. Si tratta, ad esempio, di contratti, fatture, documentazione probante gli importi addebitati per le prestazioni richieste, etc. Solo in questo modo potrai inviare in tempo la domanda.

REGIME SANZIONATORIO PER INDEBITA FRUIZIONE DEL CREDITO

Rimane ferma l'attività di controllo ed accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora la stessa accerti l'eventuale indebita fruizione del credito, totale o parziale, ne darà comunicazione al MISE. Questi provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Dott. Filippo Cassetta